



**Comune di Villa Carcina
Provincia di Brescia**

via Marconi 27
25069 – Villa Carcina (BS)
C.F. 00351640172 – P.IVA 00556800985

Tel.: 030-8984301 – Fax. 030-8984306
e-mail: comune@comune.villacarcina.bs.it

Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.36 del 10.06.2007

Indice:

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Obbligo della dichiarazione di inizio attività
- Articolo 3 - Natura e limiti dell'attività
- Articolo 4 - Adempimenti del titolare
- Articolo 5 - Orario degli esercizi
- Articolo 6 - Norme per la presentazione della dichiarazione di inizio attività
- Articolo 7 - Requisiti
- Articolo 8 - Qualifiche professionali
- Articolo 9 - Requisiti dei locali
- Articolo 10 - Inizio dell'attività
- Articolo 11 - Sospensione a richiesta del titolare
- Articolo 12 - Trasferimenti di sede
- Articolo 13 - Commercio e prodotti
- Articolo 14 - Attività di tatuaggio e piercing.
- Articolo 15 - Commissione consultiva comunale.
- Articolo 16 - Vigilanza e sanzioni
- Articolo 17 - Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1) Oggetto del presente Regolamento è la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.
- 2) L'attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 17.8.2005 n°174 e, fino a nuove disposizioni regionali in quanto compatibili, dalla Legge 14.2.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142 e dalla Legge 29.10.1984 n.735. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
- 3) L'attività di estetista, ivi compresi tutti gli Istituti di bellezza comunque denominati, è disciplinata dalla Legge 4.1.1990 n. 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
- 4) Le attività di acconciatore ed estetista sono altresì disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento, e possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società di persone o di capitali.
- 5) Si precisa che la tipologia dell'attività di acconciatore ricomprende le attività precedentemente denominate di parrucchiere e barbiere.
- 6) Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti in forma ambulante o di posteggio.
- 7) L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
- 8) L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dalla vigente normativa.
- 9) Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Articolo 2

Obbligo della dichiarazione di inizio attività

- 1) Le norme citate al precedente articolo prevedono il rilascio di autorizzazioni all'esercizio. In conformità al principio della semplificazione amministrativa e secondo quanto espressamente stabilito dalla L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, tali autorizzazioni, non più soggette a pianificazione o contingentamento, sono sostituite da una D.I.A. (dichiarazione di inizio attività).
- 2) Chiunque intenda avviare nel territorio del Comune le attività indicate nel precedente art. 1 deve presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune una Dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, e l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A..

Articolo 3

Natura e limiti dell'attività

- 1) Se il titolare di un'impresa presenta una D.I.A. per attività di acconciatore per più di una unità locale, deve essere designato per ogni unità un responsabile tecnico (socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante o dipendente dell'impresa) in possesso dell'abilitazione professionale. Diversamente l'orario lavorativo nelle diverse unità non dovrà coincidere, in quanto lo stesso titolare deve garantire la propria presenza durante l'esercizio dell'attività.

2) Quanto previsto dal comma 1 viene esteso anche alla attività di estetista con la differenza che in ogni unità locale chiunque eserciti "professionalmente" l'attività (soci e dipendenti) deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di estetista.

Articolo 4

Adempimenti del titolare

- 1) Copia della dichiarazione di inizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere esposta e ben visibile nei locali dell'esercizio stesso, unitamente alla tabella delle tariffe praticate ed alla comunicazione di effettivo inizio.
- 2) Il titolare e gli altri responsabili (direttore tecnico) rispondono della conformità dell'attività e dell'esercizio alle disposizioni di legge e alle disposizioni del presente regolamento .
- 3) Essi rispondono, altresì, dell'ottemperanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, della prevenzione dei rischi e di responsabilità civile correlate all'esercizio dell'attività.

Articolo 5

Orari, tariffe, indicazioni obbligatorie.

- 1) É data facoltà di effettuare l'attività dal lunedì al sabato con orario continuato.
- 2) L'orario di chiusura massimo è fissato nelle ore 22,00.
- 3) Con ordinanza sindacale vengono determinate annualmente le giornate festive di chiusura dell'attività.
- 4) Il Cartello con gli orari adottati dev'essere esposto in modo visibile dall'esterno.
- 5) Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela
- 6) Per il solo personale dipendente il limite massimo delle ore settimanali è stabilito dalla vigente normativa,
- 7) Per le attività svolte all'interno dei centri commerciali si applicano le disposizioni dettate dalla normativa commerciale vigente.

Articolo 6

Norme per la presentazione della dichiarazione di inizio attività

- 1) La dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) deve essere presentata al Comune nel quale si intende svolgere l'attività e deve contenere le seguenti indicazioni, rese nella forma delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive secondo le norme vigenti:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza del titolare o del legale rappresentante della Società, sede sociale, codice fiscale, numero e data di iscrizione al Registro Imprese/Albo imprese artigiane presso la Camera di Commercio (se iscritto);
 - b) tipo di attività che il richiedente intende svolgere;
 - c) esatta ubicazione e destinazione d'uso del locale (artigianale o commerciale), in cui il richiedente intende esercitare l'attività;
 - d) titolarità e indicazione del requisito professionale.
- 2) Per le imprese che nominano un responsabile tecnico la D.I.A. deve essere corredata da espressa accettazione dell'incarico da parte dello stesso Responsabile Tecnico.

Articolo 7

Requisiti

- 1) L'esercizio delle attività contemplate dal presente Regolamento è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) compimento del 18° anno di età dell'aspirante titolare (salvo che il titolare sia minore emancipato);
 - b) possesso da parte del richiedente (impresa individuale o società) dei requisiti previsti dalla L.443/1985 e s.m.i. per il riconoscimento della qualifica artigiana qualora si tratti di impresa artigiana;

- c) regolare costituzione della società, nonché iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, nel caso di società diverse da quelle artigiane;
- d) possesso della qualifica professionale ai sensi della normativa vigente;
- e) sussistenza dei requisiti igienico-sanitari del locale e di tutte le attrezzature destinate alle lavorazioni;
- f) sussistenza dei requisiti urbanistici ed edilizi del locale e dei requisiti di sicurezza dei locali e degli impianti richiesti ai fini dell'agibilità edilizia;
- g) conformità dei locali e delle attrezzature alle norme in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro.

Articolo 8 **Qualifiche professionali**

- 1) Il possesso della qualifica professionale è riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
- 2) La qualifica professionale per l'attività di acconciatore deve essere posseduta:
 - a) in caso di ditta individuale dal titolare;
 - b) in caso di società artigiana dalla maggioranza dei soci;
 - c) in caso di società non artigiana dal legale rappresentante o dal responsabile tecnico dipendente dell'impresa.
- 3) Per le imprese che esercitano l'attività di acconciatore in più unità locali deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
- 4) Nel caso di esercizio dell'attività di estetista, il requisito professionale è comunque richiesto per tutti coloro che esercitano l'attività in maniera professionale.

Articolo 9 **Requisiti dei locali**

- 1) Tutti gli esercizi di cui al presente Regolamento devono essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria ed edilizio - urbanistica.
- 2) I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge n. 13/1989 e s.m.i in materia di abbattimento delle barriere architettoniche .
- 3) La destinazione d'uso dei locali deve essere artigianale o commerciale.
- 4) La conformità dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività alla normativa igienico-sanitaria è accertata dai competenti Servizi dell'ASL.

Articolo 10 **Inizio dell'attività**

- 1) Il titolare può iniziare la nuova attività, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione al Comune della denuncia di inizio attività, attestata dal timbro di ricevimento apposto dal Comune stesso, a condizione che sia stata presentata, sempre al Comune, la comunicazione di effettivo inizio. Se il titolare non attiva l'esercizio entro un anno dalla data di presentazione della DIA, l'ufficio procede all'archiviazione della D.I.A. dandone comunicazione all'interessato.
- 2) La ripresa dell'attività sarà pertanto subordinata alla presentazione di nuova denuncia di inizio attività e sarà sottoposta a nuovo procedimento.

Articolo 11 **Sospensione a richiesta del titolare**

- 1) Ogni sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione e non può superare il termine di un anno, a pena di provvedimento di chiusura di attività.
- 2) Della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

Articolo 12

Trasferimenti di sede

- 1) Il trasferimento dell'attività in altro locale, trattandosi di esercizio già esistente, non viene assoggettato a D.I.A. ma a comunicazione.
- 2) La comunicazione, contenente i dati, le dichiarazioni e gli allegati stabiliti nel presente Regolamento per la D.I.A., legittima il trasferimento dell'attività a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 6.
- 3) Si applicano alla comunicazione di trasferimento le medesime disposizioni stabilite per la D.I.A. non escluse quelle in materia di interruzione degli effetti, di archiviazione nonché le disposizioni in materia di adempimenti del titolare e di sanzioni.

Articolo 13

Commercio e prodotti

- 1) Alle imprese esercenti le attività di cui al presente Regolamento che vendono prodotti cosmetici inerenti i trattamenti e i servizi effettuati, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni sulla disciplina del commercio di vendita al dettaglio vigenti.
- 2) Ove invece la vendita di prodotti comprenda prodotti non correlati direttamente ai trattamenti e servizi resi essa si qualifica come attività di vendita accessoria ed è soggetta alle disposizioni di cui alle norme commerciali suddette.

Articolo 14

Attività di tatuaggio e piercing.

- 1) Le attività di attività di tatuaggio e/o piercing possono essere effettuate conformemente al D.Dirett. 27 aprile 2004, n. 6932, pubblicato nel B.U. Lombardia 10 maggio 2004 n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

Commissione consultiva comunale.

- 1) La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art.2/bis della Legge 14.2.1963, n.161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, è nominata dal Sindaco. La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato è così composta:
 - a) da tre rappresentanti effettivi delle Associazioni degli artigiani aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL;
 - b) da tre rappresentanti dei lavoratori del settore nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
 - c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'ASL o da un suo delegato;
 - d) dal Comandante del corpo di polizia locale del Comune o da un suo delegato;
 - e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
- 2) La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sugli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utile sottoporre per una corretta gestione del comparto e per le modifiche future al presente regolamento.
- 3) In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 4) È facoltà di ogni membro la commissione richiedere la convocazione per qualsiasi argomento di interesse per la categoria.
- 5) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti convocati per iscritto almeno 10 giorni prima.
- 6) In caso di necessità, ogni componente può richiedere la presenza e l'audizione di uno o più esperti nel settore, senza diritto di voto.

7) Funge da Segretario della Commissione un addetto dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune.

Articolo 16

Vigilanza e sanzioni

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli Organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni secondo le leggi vigenti, possono accedere nei locali in cui si svolgono tutte le attività di cui all'art. 1.

2) Le violazioni al presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L.1/1990 e dall'art. 5 della L. 174/2005, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

3) E' disposta la chiusura immediata dell'esercizio nei seguenti casi:

- esercizio abusivo dell'attività, ossia esercizio svolto in assenza della presentazione della Denuncia inizio attività e/o della comunicazione di effettivo inizio.
- perdita dei requisiti igienico-sanitari, edilizio-urbanistici o professionali;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

4) L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere svolto in modo tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività e al riposo delle persone e comunque nel rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori stabiliti dal D.P.C.M. 1.3.1991, dalla L. 26.10.1995 n°447 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.

5) Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 447/95 chiunque superi i valori limite vigenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.160,00.

Articolo 17

Entrata in vigore del regolamento

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

2) Sono abrogati i precedenti Regolamenti approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 26/04/2004 e n. 42 del 24/09/2003.

3) Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.